



Il Tribunale Ordinario di Latina

I Sezione civile

Il giudice,

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 7/9/2023 nel giudizio RG n. del 2023, sul ricorso ex art. 700 c.p.c. introdotto da

rappresentato e difeso dall'avv.

Emilio Cancelli;
nei confronti di

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1. Con domanda cautelare in corso di causa ai sensi degli art. 669-quater e 700 c.p.c., la società [REDACTED] S.p.A. ha chiesto che fosse ordinato, in via d'urgenza, alla [REDACTED] S.p.A. di procedere alla immediata cancellazione della segnalazione del passaggio a sofferenza di essa ricorrente alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, ed alle banche dati detenute da CRIF S.p.A. (EURISC) ed EXPERIAN ITALIA S.p.A., ovvero che fosse ordinato alla stessa Banca Intesa San Paolo S.p.A. di adottare gli atti ed i provvedimenti ritenuti opportuni al fine di eliminare la segnalazione pregiudizievole non sussistendone i presupposti.

La ricorrente ha premesso che il provvedimento richiesto si pone in nesso di strumentalità con la domanda di merito proposta, con la quale, deducendo molteplici profili di illegittimità del rapporto di conto corrente n. [REDACTED], acceso presso la filiale di Latina il 4 giugno 2002 e dei finanziamenti chirografari n. [REDACTED] 30 e n.

[REDACTED] 1, ha chiesto l'accertamento della nullità, annullabilità ed inefficacia di clausole contrattuali ritenute illegittime e la ripetizione di somme indebitamente

percepite dalla banca nel corso dei predetti rapporti, nonché le rettifiche delle segnalazioni effettuate nella Centrale Rischi Banca d'Italia e negli altri sistemi di informazione creditizia utilizzati dalla Banca [REDACTED]

Ha quindi dedotto in merito alla richiesta cautelare:

di aver notificato l'atto introduttivo del giudizio, con il quale sono stati contestati i rapporti bancari richiamati, in data 7/7/2023 e di avere dato comunque formale notizia dell'avvenuta notificazione alla banca presso la sede centrale e la filiale di Latina;

che la banca convenuta, nonostante la contestazione delle pretese creditorie dalla stessa esposte, formalizzata nel procedimento di mediazione attivato da essa ricorrente e la successiva notificazione dell'atto di citazione, ha provveduto ad interrompere i rapporti chiedendo il pagamento degli importi asseritamente vantati nei suoi confronti e ha minacciato più volte la segnalazione a sofferenza alla centrale rischi di Bankitalia, cui essa ricorrente ha replicato deducendone l'illegittimità;

che, con nota datata 5/7/2023, spedita il successivo 10/7/2023 alle ore 15:25, quindi successivamente alla notificazione dell'atto di citazione ed alla successiva comunicazione alle varie articolazioni della banca dell'avvenuta introduzione del giudizio, la stessa [REDACTED] a comunicato di avere segnalato la società [REDACTED] [REDACTED] a sofferenza nelle centrali rischi di Banca d'Italia e nei sistemi di informazione creditizia CRIF S.p.A. ed Experian Italia S.p.A.;

che tale segnalazione a sofferenza sarebbe totalmente illegittima ed in palese violazione delle disposizioni di vigilanza in materia di segnalazione a sofferenza contenute nella Circ. Banca d'Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991 e successive modificazioni, ed in particolare con riferimento alle disposizioni del Cap. II, Sez. II, Par. 1.5 della medesima regolamentazione;

che, in particolare, la banca ha proceduto alla illecita segnalazione a sofferenza nonostante il credito da essa pretesamente vantato fosse seriamente contestato; che inoltre avrebbe proceduto alla segnalazione a sofferenza omettendo la necessaria verifica in contraddittorio con il cliente del presunto, grave stato di difficoltà economico-finanziaria del cliente;

che da approfondita ed esaustiva analisi patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa [REDACTED], elaborata sulla scorta dei bilanci della stessa in relazione agli esercizi 2019-2021, emergerebbe la totale insussistenza dello stato di sofferenza

segnalato, smentito da un comprovato *trend* di significativa riduzione delle esposizioni debitorie e di incremento dei ricavi.

Sulla scorta di tali deduzioni, richiamato il contenuto dell'atto di citazione ritenuta la sicura sussistenza del *periculum in mora*, la ██████████.p.A. ha proposto la domanda cautelare sopra richiamata, chiedendone l'accoglimento anche *inaudita altera parte*.

Fissata udienza per l'instaurazione del contraddittorio, ritenute non sussistenti ragioni di pregiudizio per l'attuazione del provvedimento, si è costituita nel subprocedimento cautelare in corso di causa la banca ██████████ S.p.A., rappresentata da ██████████ S.p.A., la quale ha rilevato: di aver pianamente rispettato quanto stabilito dalla Banca d'Italia nelle istruzioni in tema di Centrale Rischi, in particolare segnalando come contestati, nel periodo di svolgimento della procedura di mediazione, i crediti vantati nei confronti della società ricorrente; di non aver in alcun modo violato i principi di correttezza e buona fede nei rapporti con la cliente, avuto riguardo alla genericità delle contestazioni mosse nella domanda di mediazione dalla debitrice, laddove in concreto le partite debitorie sarebbero state tutte rimodulate nel marzo 2013 e nel maggio 2014; di aver provveduto, in presenza di una grave e non transitoria difficoltà economica dell'impresa, alla revoca degli affidamenti, alla intimazione del pagamento dei debiti maturati e al preavviso di segnalazione, anche al fine di evitare l'aggravarsi dell'esposizione debitoria; di essere tenuta, quale intermediario, a segnalare con cadenza mensile i rapporti di credito e di garanzia di ciascun cliente, in essere nell'ultimo giorno del mese, di importo pari o superiore ai limiti di censimento fissati dalla Banca d'Italia, nonché ad indicare lo "stato del rapporto" che fornisce indicazione sulla situazione dei crediti; che ciò avverrebbe in coerenza la *ratio* e la funzione della Centrale rischi, vale a dire ottenere una selezione sempre più precisa della clientela in base alla regolarità o meno delle scadenze di pagamento, in modo da distinguere i clienti *in bonis* dai clienti in stato di difficoltà e dunque tutelare la preminente realizzazione dell'interesse pubblico alla stabilità del mercato creditizio cui è connessa l'attività di coordinamento e controllo dell'autorità di vigilanza; che, dunque, valutata la perdurante situazione di stallo del conto corrente, il mancato rispetto delle scadenze di pagamento, la presenza di una rilevante esposizione debitoria, nonché la condotta generale della società debitrice, null'altro avrebbe potuto

fare se non, considerato anche il mancato positivo riscontro alla richiesta di rientro del 13/4/2023, procedere alla comunicazione della sofferenza.

Sulla scorta di tali rilievi, la banca resistente ha ritenuto insussistenti i presupposti del *fumus* della pretesa cautelare e non provato il *periculum in mora*.

2. Costituisce condizione per la concessione del chiesto provvedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c. la circostanza che la tutela cautelare sia chiesta *fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni* (sequestro, denuncia di nuova opera e di danno temuto, istruzione preventiva), come stabilisce lo stesso *incipit* della disposizione richiamata.

È pacifico che la relazione di sussidiarietà dei provvedimenti d'urgenza sia, in realtà, operante con riferimento a tutte le misure cautelari nominate, per quanto non regolate dal capo III del libro IV del codice, ma da altre parti del codice di procedura, del codice civile o di leggi speciali.

È dunque noto che lo strumento cautelare invocato sia connotato dal carattere della residualità.

L'assunto è così sintetizzato in numerosissime massime giurisprudenziali: *il procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. è residuale, ossia può essere introdotto solo laddove l'esigenza di tutela che esso mira a soddisfare non possa essere soddisfatta mediante il ricorso agli istituti cautelari tipici.*

È necessario richiamare un'ulteriore condizione che legittima il ricorso alla tutela innominata d'urgenza: la strumentalità del rimedio cautelare rispetto alla domanda di merito.

Vi sono poi i requisiti che fondano la medesima domanda cautelare: la presumibile fondatezza della pretesa nel merito ed il pregiudizio grave e irreparabile per il diritto fatto valere a causa del decorso del tempo processuale.

La strumentalità e la provvisorietà rimangono elementi tipizzanti i provvedimenti d'urgenza anche dopo la riforma del 2005 e segnatamente nell'ipotesi del provvedimento chiesto in corso di causa e, insieme agli altri caratteri della residualità ed atipicità ed ai requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, contribuiscono a delineare i profili di ammissibilità e di contenuto nonché l'ambito di applicazione dei provvedimenti in questione.

La concessione dell'invocato provvedimento d'urgenza continua pertanto a presupporre la coesistenza dei due noti requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, intesi - il primo - come dimostrazione della verosimile esistenza del diritto per cui si agisce, essendo infatti sufficiente, in base ad un giudizio necessariamente sommario, la probabile fondatezza della pretesa azionata, e - il secondo - come il fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far valere il proprio diritto in via ordinaria, questo rimanga all'esito insoddisfatto in quanto minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile.

I predetti requisiti vanno calibrati sulla specifica fattispecie in decisione.


3. Quanto alla residualità del rimedio, va distinta l'ipotesi in cui la cancellazione o la rettifica delle segnalazioni presso la Centrale rischi della Banca d'Italia venga richiesta in funzione della tutela del trattamento dei dati personali (di cui è garante il gestore della Centrale rischi), ovvero in ragione della tutela dei diritti violati da una erronea segnalazione da parte dell'istituto di credito delle posizioni debitorie del cliente o della condizione di *sofferenza* dello stesso.

Nel primo caso difetterebbe il prerequisite in parola e la legittimazione passiva spetterebbe allo stesso titolare del trattamento.

Può essere richiamato per completezza il seguente principio da tempo espresso dalla giurisprudenza di legittimità: *Nella gestione della Centrale dei rischi, che svolge una funzione informativa sull'indebitamento della clientela verso le banche e gli intermediari, la Banca d'Italia non si sottrae alla disciplina generale in tema di trattamento dei dati personali, dettata dal codice privacy, in quanto non riconducibile all'ipotesi derogatoria prevista dall'art. 8, comma 2, lettera d), codice privacy che esclude soltanto l'applicabilità della tutela amministrativa e di quella definita alternativa alla tutela giurisdizionale, ma non anche di quella giurisdizionale prevista dall'art. 152 e di quella dinanzi al Garante di cui all'art. 141, lettere a) e b): è pertanto configurabile una responsabilità civile della Banca d'Italia in relazione ai danni cagionati dal predetto trattamento, ai sensi dell'art. 11 codice privacy, con la conseguenza che spetta alla medesima Banca la legittimazione passiva in ordine all'azione proposta dall'interessato per ottenere la rettifica o la cancellazione della segnalazione erroneamente effettuata, in ordine alla quale il giudice può provvedere, ai sensi dell'art. 152, comma 12 (Cass. civ., sez. I, 08/04/2016, n. 6927).*


In considerazione dell'esistenza del rimedio cautelare tipico previsto dal combinato disposto degli art. 10 e 5 d.lgs. n. 150 del 2011, deve ritenersi inammissibile il ricorso al procedimento d'urgenza a carattere residuale di cui all'art. 700 c.p.c. per reagire a violazioni del codice della *privacy* quale l'erronea segnalazione a sofferenza del proprio nominativo nella Centrale rischi della Banca d'Italia.

Nel caso di specie, come detto, non viene invocata la tutela per il corretto trattamento dei dati, cosicché residua lo strumento del provvedimento d'urgenza richiesto in funzione di assicurare, nella pendenza del giudizio di merito, gli effetti della decisione.

4. Quanto alla strumentalità del rimedio cautelare invocato va preso atto che la società  S.p.A. ha formulato espressamente la domanda chiesta in via anticipata ed urgente, unitamente al risarcimento del danno derivante dalla illegittima segnalazione alla Centrale rischi.

5. Il *fumus* della pretesa fatta falere con il giudizio ordinario va valutato in relazione alla concreta fattispecie.


I fatti dedotti dalla società ricorrente quali presupposti del chiesto provvedimento d'urgenza concernono l'indebita segnalazione a sofferenza nonostante la contestazione dei crediti esposti ed in assenza di un accertamento, in contraddittorio con il cliente, del presupposto del grave stato di difficoltà economico-finanziaria di quest'ultimo.

Va preso atto che, alla data del 5/9/2023 (v. visura della Centrale rischi in pari data depositata agli atti come all. I alle note scritte del 7/9/2023 di parte ricorrente) risulta (a pag. 3 della visura) l'iscrizione a *sofferenze* delle posizioni 

La segnalazione è regolata dalla Circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991 - *Centrale dei rischi Istruzioni per gli intermediari creditizi* (oggi nella versione del 20° aggiornamento di ottobre 2021).

È utile richiamare le parti della predetta circolare, sulla base della quale va deliberata la legittimità delle segnalazioni contestate.

Il paragrafo 1.5. (Sofferenze) del Cap. II, Sez. 2, della circolare Bankitalia stabilisce:

“Nella categoria di censimento sofferenze va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche  accertato

giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'intermediario. Si prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti. Sono escluse le posizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese.

L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può originare automaticamente al verificarsi di singoli specifici eventi quali, ad esempio, uno o più ritardi nel pagamento del debito o la contestazione del credito da parte del debitore.

...

Indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione adottate dagli intermediari, i crediti in sofferenza devono essere segnalati per un ammontare pari agli importi erogati inizialmente, al netto di eventuali rimborsi e al lordo delle svalutazioni e dei passaggi a perdita eventualmente deliberati. Detto ammontare è comprensivo del capitale, degli interessi contabilizzati e delle spese sostenute per il recupero dei crediti, se capitalizzate. Tale criterio deve essere seguito anche dall'intermediario che si è reso cessionario di crediti in sofferenza.

La segnalazione in sofferenza di una cointestazione presuppone che tutti i cointestatari versino in stato di insolvenza.

Gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che lo segnalano a sofferenza.

L'informativa, resa per iscritto, è finalizzata a comunicare al cliente la decisione dell'intermediario di classificare "negativamente" la posizione debitoria e non può essere utilizzata quale strumento di pressione psicologica per indurre il cliente al pagamento, né come azione ritorsiva. L'invio della comunicazione sulla classificazione negativa non può essere strumentale alla più agevole riscossione del credito da parte dell'intermediario, né può essere utilizzata per sollecitare il cliente ad adempiere ai suoi obblighi.

La segnalazione di una posizione di rischio tra le sofferenze non è più dovuta quando viene a cessare lo stato di insolvenza o la situazione ad esso equiparabile.

Il pagamento del debito e/o la cessazione dello stato di insolvenza o della situazione ad esso equiparabile non comportano la cancellazione delle segnalazioni a sofferenza relative alle rilevazioni pregresse.

La segnalazione a sofferenza non è alternativa alla valorizzazione del credito come contestato.”.

5.1 Premessa la base regolatoria di riferimento, pare utile richiamare sinteticamente quali siano finalità e funzione del servizio di centralizzazione dei rischi creditizi gestito dalla Banca d'Italia (denominato 'Centrale dei rischi') e disciplinato dal decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle Finanze - Presidente del Comitato interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) dell'11 luglio 2012 n. 663 e dalle istruzioni emanate in conformità dello stesso (la circolare citata al punto che precede).

I poteri regolatori della Banca d'Italia trovano ovviamente la loro fonte in norme primarie e in primo luogo nel TUB.

La Centrale dei rischi è un sistema di centralizzazione informativa dei rischi affidato alla Banca d'Italia, che raccoglie le informazioni sui rapporti di credito e di garanzia che il sistema finanziario (banche, intermediari finanziari, società veicolo di cartolarizzazione dei crediti ex l. n. 130/1999, OICR) intrattiene con la propria clientela. La centrale si basa dunque su uno scambio periodico di informazioni creditizie tra gli intermediari partecipanti i quali, da una parte, comunicano mensilmente alla Banca d'Italia l'esposizione nei confronti dei propri affidati (e dei nominativi ad essi eventualmente collegati) sulla base di diverse categorie di censimento e, dall'altra parte, ricevono dalla Banca d'Italia stessa - che aggrega i dati in capo a ciascun nominativo calcolando l'indebitamento complessivo verso il sistema creditizio e finanziario - le informazioni sulla posizione globale di rischio di ciascun soggetto segnalato (cd. *flussi di ritorno personalizzati*). Inoltre, gli intermediari partecipanti possono richiedere alla Banca d'Italia la posizione globale di rischio relativa a soggetti diversi da quelli segnalati, ove sia strumentale alla valutazione del merito di credito della clientela potenziale o effettiva (c.d. *servizio di prima informazione*). Ove ritenga integrati i presupposti dettati dalla normativa, l'intermediario ha un preciso obbligo di segnalazione in centrale e non già una mera facoltà.

La Centrale rischi rappresenta pertanto uno strumento a garanzia del regolare funzionamento del mercato del credito nel quale, come si è correttamente affermato, si sottendono finalità pubbliche ed interessi privati.

La finalità dichiarata di un sistema informativo così strutturato è quella di contribuire al contenimento del rischio di credito nelle sue diverse configurazioni; accrescere la stabilità del sistema finanziario; favorire l'accesso al credito; contenere il sovra-indebitamento.

In tale contesto, è condivisibile l'osservazione che la Centrale rischi persegue una *funzione sociale* di cui tutti i soggetti partecipanti, compresa la clientela, fruiscono. Ed infatti, da una parte, la centrale consente agli intermediari di accrescere la capacità di valutazione del merito di credito della clientela e di gestione del rischio di credito, sia nella fase di monitoraggio dell'esposizione, sia nella fase di erogazione di finanziamenti o concessione di garanzie; dall'altra parte, determina potenziali benefici per i clienti *meritevoli* (e cioè non segnalati a sofferenza), che avranno un accesso al credito più immediato e a migliori condizioni. Se non altro in quanto il flusso continuo ed organizzato di informazioni relative alle posizioni debitorie dei clienti riduce le asimmetrie informative, costituendo un incentivo ad una migliore contrattazione tra le parti e scoraggiando le situazioni di *adverse selection* e *moral hazard*.

5.2 I presupposti di legittimità della segnalazione effettuata dall'intermediario vanno valutati in relazione al seguente criterio elaborato dalla giurisprudenza, oggi anche di legittimità: ai fini della valutazione della legittimità d'una segnalazione alla Centrale dei rischi, non ci si può limitare a prendere atto che il debito oggetto della segnalazione era effettivamente dovuto, ma occorre che si stabilisca con valutazione *ex ante* che le ragioni addotte dal debitore a fondamento del rifiuto di pagamento fossero sorrette almeno da un *fumus* di fondatezza e che questi fosse in buona fede. Il debitore non potrebbe pretendere di sottrarsi alle conseguenze giuridiche del proprio inadempimento (tra le quali rientra anche la segnalazione alla Centrale dei rischi) sollevando eccezioni che egli ben sapeva essere pretestuose o senza accertare, con un minimo di diligenza, se esse fossero giuridicamente sostenibili.

La Suprema Corte ha confermato una siffatta impostazione così statuendo: *In tema di risarcimento del danno derivante da illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, il giudice, per stabilire se una banca abbia correttamente o*

meno comunicato l'inadempimento di una obbligazione del cliente, non deve limitarsi a valutare ex post se, all'esito del giudizio tra tale banca e lo stesso cliente, le eccezioni da quest'ultimo frapposte all'adempimento dei propri obblighi si siano rivelate infondate, ma è tenuto a stabilire, con valutazione ex ante, se, al momento in cui il medesimo cliente ha rifiutato detto adempimento, i motivi del rifiuto apparissero oggettivamente non infondati e prospettati in buona fede, gravando l'onere della relativa prova su chi domanda il risarcimento (Cass. civ., sez. III, 09/02/2021, n. 3130).

In coerenza con le finalità sopra illustrate del servizio gestito dalla Banca d'Italia, deve ritenersi, anche alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, che l'interesse del cliente viene tutelato preventivamente, imponendo all'intermediario l'esercizio di una discrezionalità improntata al rispetto dei principi di correttezza e buona fede, normalmente invocati dalla parte che deduce l'illegittimità della segnalazione (come pure nel caso di specie).

Va dunque garantito che la segnalazione a sofferenza avvenga nel rispetto delle condizioni di legittimità e solo ove ne ricorrano i presupposti di legge. L'erroneità della segnalazione espone infatti l'intermediario al risarcimento di tutti i danni subiti dal cliente (si pensi alla compromissione in termini di *affidabilità* dell'immagine del segnalato nei confronti del sistema bancario). L'idea di fondo sottesa alla regolamentazione in esame è che l'intermediario, potendo incidere con la propria condotta sulla sfera degli interessi giuridicamente protetti del cliente, è tenuto ad esercitare il proprio potere in modo da salvaguardare gli interessi di quest'ultimo, sino a che ciò non comporti un proprio *apprezzabile sacrificio*, che deve comunque intendersi alla luce della circostanza che la segnalazione rappresenta pur sempre un obbligo imposto all'intermediario dalla normativa di settore.

Nella prospettiva di valutare la correttezza della segnalazione a sofferenza sulla base della complessiva condotta delle parti, merita particolare attenzione l'ipotesi, ricorrente anche nel caso in decisione, in cui il cliente abbia opposto contestazioni alle pretese dell'intermediario, rifiutandosi perciò di adempiere.

Vale sul punto la regola, sopra richiamata, che vanno considerate illegittime le segnalazioni a sofferenza effettuate dall'intermediario nonostante la presenza di contestazioni del cliente non manifestamente infondate, su cui si sia basato il rifiuto di adempiere.

Seguendo l'*iter* interpretativo della Corte di cassazione sopra richiamata, dunque, spetterebbe all'intermediario, che si veda opposte contestazioni da parte del cliente, valutare - da un punto di vista oggettivo - la fondatezza (perlomeno in termini di *fumus*) dell'eccezione posta a base del rifiuto di adempiere e - da un punto di vista soggettivo - la buona fede del cliente.

Si tratta di un ulteriore profilo di discrezionalità in capo all'intermediario, in questo caso incentrato sulla valutazione di fondatezza delle eccezioni avversarie e della buona fede della controparte contrattuale, che si aggiunge alla valutazione del presupposto relativo alla complessiva situazione patrimoniale del cliente. Ma in tale contesto, le esigenze di certezza del sistema impongono di ricondurre la discrezionalità entro limiti non troppo ampi. Del resto, un'eccessiva ampiezza della discrezionalità potrebbe risultare pregiudizievole anche per l'intermediario, che si troverebbe esposto a continue censure in merito all'esercizio in concreto della prerogativa di valutazione dei presupposti della segnalazione a sofferenza. D'altra parte è innegabile la controvertibilità di una valutazione preventiva in merito alla fondatezza di una eccezione opposta dal cliente, soprattutto ove riguardi questioni complesse dal punto di visto tecnico o nuove sotto il profilo giuridico. Neppure sembra che l'applicazione *tout court* del principio di buona fede, inteso come obbligo di salvaguardia degli interessi della controparte, offra un supporto decisivo alla soluzione della questione: è infatti evidente la fisiologica contrapposizione tra l'interesse del cliente a non vedersi segnalato e quello dell'intermediario, o meglio del sistema bancario nel suo complesso, alla prudente gestione del rischio.

In tale contesto, fuori dai casi in cui sia manifesta la pretestuosità dell'eccezione, non si ravvede quale possa essere l'utilità in un giudizio *ex post* della dimostrazione della sussistenza in positivo della buona fede nel momento in cui l'eccezione è stata formulata: molto più rilevante è, semmai, la prova dell'assenza della buona fede, che dimostra la pretestuosità dell'eccezione.

La sentenza, poi, non sembra considerare la possibilità, espressamente prevista dalla Circolare n. 139 della Banca d'Italia, che l'intermediario tenga conto dell'esistenza di una eccezione concernente il credito oggetto di segnalazione, ove il cliente abbia instaurato un procedimento avanti ad un'autorità terza. In questi casi,

infatti, il cliente ha la possibilità di influenzare il contenuto della segnalazione, nella quale dovrà risultare la qualifica di *rapporto contestato*.

Non è superfluo richiamare, nei limiti che qui interessa, il paragrafo 9 della Sez. 2 del Cap. II della circolare del 1991, per il quale:

“Per le categorie di censimento *rischi autoliquidanti, rischi a scadenza, rischi a revoca, finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari, sofferenze, garanzie connesse con operazioni di natura commerciale, garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria, garanzie ricevute, derivati finanziari, operazioni effettuate per conto di terzi e crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti*, la variabile consente inoltre di distinguere i rapporti oggetto di contestazione da quelli non contestati.

Si considera “contestato” qualsiasi rapporto oggetto di segnalazione (finanziamenti, garanzie, cessioni, etc.) per il quale sia stata adita un’Autorità terza rispetto alle parti (Autorità giudiziaria, Garante della Privacy, Mediatore ex d.lgs. 28/2010 o altra preposta alla risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela).

L’esistenza della contestazione deve essere indicata a far tempo dalla rilevazione relativa alla data in cui l’intermediario riceve formale comunicazione della pendenza in via giudiziale o stragiudiziale.

La qualifica di rapporto contestato non è più dovuta dalla rilevazione successiva alla data di conclusione del procedimento.”.

5.3 Si prospetta all’intermediario (e, di riflesso, al giudice) un triplice scenario, così sintetizzabile: in primo luogo, si può affermare che, in linea di principio, nelle ipotesi in cui è opposta un’eccezione del cliente e la materia è contesa, l’intermediario che ritiene fondata tale eccezione (valutazione di *soccombenza probabile*), non potendo assumere iniziative unilaterali idonee a recare un pregiudizio al cliente, dovrà astenersi dalla segnalazione a sofferenza; in secondo luogo, qualora non vi sia possibilità di affermare con ragionevole certezza se l’eccezione del cliente è meritevole di accoglimento (valutazione di *soccombenza possibile*), l’intermediario potrà (e per quanto detto dovrà) procedere alla segnalazione, ma nel momento in cui il cliente agisca avanti ad un’autorità terza (secondo la regola della circolare sopra richiamata), l’intermediario in buona fede sarà tenuto a qualificare il credito in Centrale rischi come



“contestato”; tale annotazione aggiuntiva, infatti, ha una evidente funzione di depotenziamento della *carica dannosa* della segnalazione a sofferenza e sembra idonea a tutelare l’interesse del cliente pur non sacrificando quello dell’intermediario, in conformità del canone dell’obbligo di salvaguardia; da ultimo, ove l’intermediario ritenga le eccezioni opposte dal cliente del tutto pretestuose, e quindi remoto il rischio di soccombenza, lo stesso non solo dovrà procedere a segnalazione, ma potrà assumersi il rischio di non qualificare come “contestato” il credito e spetterà al giudice adito (anche per la valutazione della sussistenza di un danno da illegittima segnalazione) valutare se il comportamento dell’intermediario sia stato corretto, ripercorrendo il processo decisionale che ha condotto a negare l’annotazione aggiuntiva, sulla base di una sostanziale *exceptio doli*. Come correttamente evidenzia la sentenza qui in commento, la mala fede non può mai costituire schermo contro le conseguenze dell’inadempimento.


6. Nel caso di specie, pare evidente che la banca abbia optato per l’ultima delle soluzioni prospettate, ritenendo, come espressamente esplicitato, strumentale ed infondata l’azione giudiziale intrapresa.

Ora, va considerato che, se in effetti la segnalazione di Banca Intesa dei crediti in sofferenza vantati nei confronti della ricorrente risulta correttamente non connotata dalla qualificazione della contestazione in epoca anteriore alla introduzione del giudizio di merito (notifica del 7/7/2023, seguito da PEC di comunicazione alle articolazioni bancarie interessate), risulta dalla documentazione allegata dalla società ricorrente (allegato D al ricorso cautelare e informazioni presenti nell’archivio della Centrale rischi del 5/9/2023, allegato I alle note di trattazione scritta del 7/9/2023) che le posizioni creditorie della banca vengono esposte in sofferenza come ‘Rapporti non contestati’ anche dopo l’introduzione del giudizio di merito (ed il deposito del ricorso cautelare).


Questa segnalazione, in considerazione di quanto sopra esposto, va valutata in base alla pretestuosità o meno delle contestazioni effettuate dal cliente.

Quest’ultimo ha sollevato una serie di questioni, che costituiscono ormai classiche tematiche del contenzioso bancario.

In relazione al rapporto di conto corrente n. 1  l, acceso presso la filiale di Latina il 4/6/2002 ed ai finanziamenti chirografari n. 03  e n.

 , la società attrice ha dedotto: - la inesistenza e/o la nullità, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 108/1996, all'art. 644 c.p. e all'art. 1815, secondo comma, c.c., dei rapporti bancari intercorsi tra le parti, nella parte in cui prevedono la corresponsione di interessi corrispettivi, moratori nonché di ogni altro onere accessorio, anche sotto forma di commissioni, di rimborso di spese bancarie, amministrative e accessorie, per il carattere usurario dei saggi di interesse applicati e, per l'effetto, accertare e dichiarare la gratuità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1815, terzo comma, c.c., dei contratti stessi; - la inesistenza e/o la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1283, 1418, 1419, 1346, 1373 c.c., 117, 117-bis TUB, art. 2-bis legge n. 2 del 28/1/2009, art. 101 Trattato CE e dell'art. 2 legge 287/1990, dei rapporti bancari intercorsi tra le parti e meglio descritti in premessa, anche nella parte in cui prevedono la corresponsione di interessi ultra legali corrispettivi, moratori nonché di ogni altro onere accessorio, anche sotto forma di rimborso di spese bancarie, amministrative e accessorie, per difetto di idonea pattuizione e comunque dei requisiti di liceità, determinatezza e determinabilità dell'oggetto o per mancanza di giustificazione causale; - la inesistenza e/o la nullità e/o la annullabilità e/o l'inefficacia ex art. 1283 c.c. e 117 TUB della capitalizzazione trimestrale degli interessi applicata dalla Banca Intesa ai rapporti di conto corrente, di apertura di credito in conto corrente e di anticipi.

Va osservato che le singole questioni poste dall'attrice sono state ritenute (nel presente subprocedimento) pretestuose e di per sé infondate dalla banca.

Tuttavia questo dato (unitamente alla mala fede del cliente) non emerge dalle deduzioni ed allegazioni della società  i quantomeno (allo stato) in relazione: alla dedotta mancanza originaria di un valido contratto di conto corrente, che, se confermato dall'istruttoria, comporterebbe una rivisitazione dell'intero rapporto e dei saldi relativi; alla mancanza di valide ed efficaci comunicazioni ex art. 118 TUB ai fini della legittimità delle variazioni unilaterali peggiorative effettuate dalla banca; alla mancanza di qualsiasi criterio per la determinazione degli ammontari addebitati sul conto corrente per CMS (o CDF); alla mancanza di una specifica pattuizione sulla reciprocità dell'anatocismo.

Nessuna controdeduzione specifica è stata formulata dalla banca in questa sede, né risultano allegazioni documentali idonee a far ritenere che le questioni sollevate

siano manifestamente infondate e che quindi sottendano un atteggiamento fraudolento del debitore.

Come ritenuto sopra, non essendovi la possibilità di affermare con ragionevole certezza se l'eccezione del cliente sia meritevole di accoglimento (effettuando cioè una valutazione di *soccombenza possibile*), l'intermediario potrà (e per quanto detto dovrà) procedere alla segnalazione, ma nel momento in cui il cliente *agisca avanti ad un'autorità terza* (secondo la regola della circolare più volte citata), l'intermediario in buona fede sarà tenuto a qualificare il credito in Centrale rischi come 'contestato'.

Il ricorso al tribunale, come autorità terza, avrebbe imposto una maggiore cautela da parte della banca, che ha piuttosto proceduto alla segnalazione a sofferenza senza un adeguato scrutinio delle questioni sollevate dal cliente e senza che, in questa sede, siano state esposte ragioni e prodotti documenti idonei a smentire le avverse deduzioni, che andranno scrutinate nel dettaglio nel merito della causa, senza che però possano essere considerate manifestamente pretestuose.

7. Quanto poi alla valutazione dell'intermediario della complessiva situazione economico-finanziaria dell'impresa ai fini di una legittima segnalazione a sofferenza, va osservato quanto appresso.

La più volte richiamata circolare Bankitalia del 1991, così individua il criterio di valutazione della segnalazione a sofferenza che deve effettuare l'intermediario:

L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può originare automaticamente al verificarsi di singoli specifici eventi quali, ad esempio, uno o più ritardi nel pagamento del debito o la contestazione del credito da parte del debitore.

La giurisprudenza, anche di legittimità, ne ha dato la seguente interpretazione: *Ai fini della segnalazione a sofferenza la nozione di insolvenza che si ricava dalle Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia, sulla base delle direttive del Cicer, non si identifica con quella propria fallimentare, ma si concretizza in una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come deficitaria, ovvero come di grave difficoltà economica, senza, quindi, alcun riferimento al concetto di incapacità o irrecoverabilità. Si deve, quindi, trattare di una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza. È del tutto evidente, allora, che ... nell'apprezzamento da compiersi circa l'esistenza di*

una sofferenza, ai fini della verifica circa la legittimità della segnalazione presso la Centrale rischi, entri sicuramente in gioco la consistenza patrimoniale del debitore. E ciò ben si comprende: il dato di una ipotetica alterazione del patrimonio può infatti concorrere a determinare l'insorgenza di quella situazione di grave difficoltà economica in cui la stessa sofferenza consiste. Basti pensare al caso in cui il debitore proceda a una gratuita dismissione di cespiti di valore: tale evenienza si traduce, come è ovvio, nell'impossibilità, da parte di quel soggetto, di far fronte alla propria inadempienza attraverso la monetizzazione dei detti beni (Cass. civ., sez. I, 15/12/2020, n.28635).

7.1 Nel caso in decisione, non può non rilevare quanto sopra evidenziato sulla *non pretestuosa* contestazione dei crediti da parte del correntista cliente della banca, con la conseguenza che deve ritenersi legittima una segnalazione coerente con tale condizione del credito, ma illegittima una segnalazione a sofferenza che implica una condizione di insolvenza indimostrata.

Emergono piuttosto, allo stato elementi dai quali si desume: - l'analoga contestazione dei crediti vantati da () S.p.A.; - il ridimensionamento delle esposizioni verso () S.p.A. e () S.p.A.; - la tendenziale, significativa riduzione delle esposizioni nei confronti degli istituti di credito per come emerge dai bilanci dell'impresa; l'incremento del fatturato (desumibile anche dall'ultimo bilancio relativo all'esercizio 2022); - la significativa appostazione (nel medesimo bilancio) delle immobilizzazioni materiali (€ 4.014.033), che ridimensiona l'avversaria deduzione circa l'allarme determinato dalla dismissione di taluni cespiti.

Anche sotto questo profilo, strettamente connesso a quello della contestazione dei crediti sopra esaminato, va considerata illegittima la segnalazione a sofferenza risultante dalle informazioni presenti nell'archivio della Centrale rischi del 5/9/2023, allegato I alle note di trattazione scritta del 7/9/2023.

8. Il presupposto del *periculum in mora* discende pacificamente dai riflessi che una illegittima segnalazione determina nelle relazioni economico-finanziarie di un'impresa attiva, in termini sia di affidabilità bancaria del soggetto segnalato e di impossibilità di accedere al credito, sia di conservazione degli ordinari rapporti commerciali con fornitori e *partner* imprenditoriali.

È quindi facilmente desumibile la sussistenza di un pregiudizio irreparabile derivante dal permanere di una segnalazione non dovuta come quella esaminata nel caso di specie a danno di una impresa in piena attività; ciò che consente l'adozione del chiesto provvedimento cautelare.

L'irreparabilità del pregiudizio d'altra parte, sia pure in un contesto di tutela di interessi patrimoniali, va qui rinvenuto nel profilo *ulteriore* concernente l'affidabilità dell'impresa, che verrebbe pregiudicata, nel corso dello svolgimento del processo di merito senza possibilità di un ristoro pieno all'esito dell'eventuale accertamento della condotta illegittima dell'intermediario bancario (sarebbero in altri termini irrecuperabili i rapporti finanziari e commerciali verosimilmente interrotti, sospesi o resi critici dalla illegittima segnalazione a sofferenza qui delibata).

9. Quanto all'attuazione del provvedimento cautelare volto ad eliminare gli effetti di una illegittima segnalazione, vanno richiamate le istruzioni di Bankitalia:




Gli intermediari sono responsabili dell'esattezza delle segnalazioni inviate alla Centrale dei rischi. Devono correggere gli eventuali errori e trasmettere le correzioni alla Banca d'Italia. Tali rettifiche possono determinare l'inserimento, la modifica o la cancellazione delle segnalazioni. La Centrale dei rischi acquisisce le correzioni e le comunica immediatamente a tutti gli intermediari che hanno in precedenza ricevuto l'informazione errata. Il processo di aggiornamento è continuo; ne consegue che i dati presenti negli archivi possono subire variazioni anche in intervalli di tempo minimi.

Solo gli intermediari possono modificare i dati segnalati; essi sono infatti i titolari dei rapporti con la clientela e dispongono della relativa documentazione.

L'ordine di correzione va dunque impartito all'intermediario, che vi provvederà nei termini indicati in dispositivo e con le modalità previste dall'autorità di vigilanza.

10. Le spese del presente procedimento sono liquidate con la decisione di merito.

p.q.m.

accoglie il ricorso cautelare in corso di causa proposto dalla  ati S.p.A. ai sensi degli art. 669-quater e 700 c.p.c. e, per l'effetto, ordina alla banca 
 S.p.A, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di cancellare la segnalazione a sofferenza come emerge dalle informazioni presenti nell'archivio della

Centrale rischi del 5/9/2023 (allegato I alle note di trattazione scritta del 7/9/2023 di parte ricorrente) e di rettificare le informazioni successive alla notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di merito, segnalando i crediti esposti in conformità alle disposizioni della Circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991 - *Centrale dei rischi Istruzioni per gli intermediari creditizi* (oggi nella versione del 20° aggiornamento del 14 ottobre 2021) come 'contestati'.

Spese del procedimento al merito.

Si comunichi.

Latina, 15/09/2023

Il giudice
Luca Venditto